

TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice del Lavoro Monocratico

Sul ricorso ex art.700 c.p.c. depositato in data 29/10/2012 dai dipendenti:

- Ricorrenti

c o n t r o


- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore;
- Corte d'Appello di L'Aquila, in persona del Presidente pro-tempore;
- Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila, in persona del Procuratore Generale;

- Resistenti

ha emesso il seguente

D E C R E T O

- A) Premesso che i ricorrenti – i quali prestano tutti la loro attività lavorativa, con varie qualifiche, presso gli Uffici Giudiziari di Sulmona – propongono impugnativa, in via cautelare, dei seguenti atti:
- a) l'accordo sindacale siglato presso il Ministero della Giustizia in data 09/10/2012;
 - b) la Circolare del Ministero della Giustizia n.5116 del 15//10/2012 diramata dalla Corte d'Appello di L'Aquila e dalla Procura della Repubblica Generale di L'Aquila prot. n. 0003074-0 del 17/10/2012;



- c) l'interpello distrettuale finalizzato alla redistribuzione del personale perdente posto ed alla copertura dei posti vacanti nel distretto della Corte d'Appello di L'Aquila in funzione della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari di cui alla L.14/09/2011 n.148 recante la data del 15/17 ottobre 2012.
- B) Premesso, ancora, sussistere - nel caso "de quo" - la giurisdizione dell'A.G.O. e la corrispondente competenza "ratione materiae" del Giudice del Lavoro, trattandosi di materia - quella della mobilità del personale - attinente alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e non involgente il potere d'imperio della P.A.
- C) Premesso, altresì, che l'accoglimento della domanda cautelare ex art.700 c.p.c. presuppone la positiva verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora"; verifica ammissibile anche "inaudita altera parte" - salva ogni valutazione all'esito del contraddittorio con la controparte - qualora la convocazione della controparte medesima possa "pregiudicare l'attuazione del provvedimento" eppertanto nell'ipotesi di eccezionale urgenza di provvedere (art.669 sexies co.2° c.p.c.).
- D) Considerato, riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie, quanto segue:
- a) La L. 14/09/2011 n.148 ha convertito con modificazioni il D.L.13/08/2011 n.138, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
- b) il secondo comma dell'art.1 di tale legge di conversione ha, peraltro, introdotto una disposizione del tutto nuova, che ha delegato il Governo a legiferare in materia di "geografia giudiziaria";
- c) precisamente, la legge delega si è così testualmente espressa: "il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art.9 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza".....; ciò con l'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, in particolare quello di "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado";
- d) la delega "de qua" è stata attuata col D.L.vo 7 settembre 2012, n.155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148", nonché col D.L.vo 7 settembre 2012, n.156, recante la "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148"; tali

decreti legislativi prevedono, rispettivamente, all'art.6 comma VI, che "il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della repubblica presso il tribunale presso cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze"; inoltre, il secondo decreto, all'art. 4 comma II, che " con decreto del Ministro della Giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di Tribunale o di Procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del Giudice di Pace presso il quale sono trasferite le relative competenze";

- e) il primo dei decreti legislativi anzidetti, entrato in vigore il 13/09/2012 (art.11 comma 1), ha stabilito la soppressione, peraltro con decorrenza dal 13/09/2013 (art.11 comma 2), di vari uffici – "tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della repubblica" (art.1) – come indicati nella tabella A allegata al decreto, tra cui, appunto, il Tribunale di Sulmona;
- f) peraltro, il comma 5 bis dell'art.1 già citato, introdotto con la L.24/2/2012 n.14, ha stabilito che "in virtù degli effetti prodotti dal sisma 6 aprile 2009 sulle sedi dei Tribunali di L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al co.2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli Tribunali aventi sedi nelle provincie di L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni"; il che vale, ovviamente, anche per il Tribunale di Sulmona;
- g) successivamente, in data 09/10/2012, è stato stipulato presso il Ministero della Giustizia uno specifico accordo sindacale, il quale all'art.1 regolamentante le procedure relative al trasferimento del personale conseguenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art.1 comma 2 della L.14/09/2011: accordo prevedente un interpello distrettuale "rivolto a tutto il personale assegnato in pianta organica agli uffici giudiziari soppressi del distretto";
- h) indi, con Circolare del Ministero della Giustizia n.5116 del 15/10/2012, diramata dalla Corte d' Appello di L'Aquila e dalla relativa Procura Generale della Repubblica ed allibrata al prot. n.0003074-0 del 17/10/2012, il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale della Repubblica sono invitati ad "indire, congiuntamente, nell'ambito del distretto, un interpello tra tutto il personale in servizio negli uffici interessati alla soppressione (all.1) per la presentazione della domanda di trasferimento per i posti vacanti negli uffici di cui all'all. elenco (all.2) secondo le modalità ed i criteri di cui all'accordo sulla mobilità interna del personale siglato in data 9 ottobre 2012 con



le OO.SS. che si allega”; ciò precisandosi che “destinatari del presente interpello sono tutti i dipendenti di ruolo che sono assegnati in pianta organica negli uffici soppressi” e, inoltre, che “l’operatività dell’intervento decorre dal 13/09/2013”;

- i) con successiva nota del 17/01/2012, allibrata al prot. n.0003074-0, il Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale hanno dato seguito alla circolare testè citata, pubblicando i posti vacanti e dando termine per la presentazione delle istanze fino al 3 novembre 2012;
 - j) peraltro, nei posti così pubblicati non risultano compresi tutti i posti vacanti nelle piante organiche degli uffici soppressi; in particolare, riguardo agli uffici di Sulmona, non risultano pubblicati i posti scoperti relativi a: n.2 funzionari giudiziari, n.1 cancelliere, n.2 operatori giudiziari e n.2 ausiliari per il Tribunale; n.1 assistente giudiziario e n.1 conducente per la Procura; n.2 funzionari Unep e n.1 assistente giudiziario per l’ufficio Nep.
- E) Ritenuto che la pretesa cautelare come azionata dai ricorrenti sia sorretta da adeguato “fumus boni iuris”, riferibile alla non conformità degli atti impugnati alla normativa di legge sopra richiamata eppertanto alla illegittimità dei limiti, anche temporali, stabiliti per la proposizione delle loro istanze e ciò alla luce dei concorrenti profili che si va ad illustrare.
- 1) Invero la Circolare “de qua”, così come il consequenziale atto di interpello, prevede una sorta di “spostamento forzoso” sul territorio nazionale dei ricorrenti perdenti posto i quali, invece, in forza del ricordato disposto dei decreti legislativi n.155 e 156 del 2012 hanno diritto ad essere riassegnati – anche in sovrannumero – alle sedi accorpanti quelle sopresse.
 - 2) Inoltre, la Circolare stessa applica un accordo sindacale del 09/10/2012, il quale appare in evidente contrasto con un precedente accordo sulla mobilità del personale giudiziario del 27 marzo 2007, secondo il cui art.2 n.1 “nel bando sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio ...”; laddove nei provvedimenti impugnati non risultano indicati tutti i posti vacanti effettivamente disponibili, ma solo quelli discrezionalmente individuati dall’Amministrazione centrale; né risultano inseriti gli stessi posti non coperti delle sedi sopresse, come quelli non coperti del Tribunale di Sulmona e dei Giudici di Pace di Castel di Sangro e Pratola Peligna.
 - 3) Ancora e soprattutto, con riferimento al Tribunale di Sulmona, la normativa sopra ricordata (art.1 co.5 bis citato) sembra autorizzare il Governo ad esercitare la delega non già in qualunque momento entro tre anni eppertanto anche subito, ma entro dodici mesi



solo dopo lo spirare del termine dei tre anni a far data dall'entrata in vigore della legge delega, così determinandosi una sorta di sospensione della vigenza della legge di delega per i soli Tribunali in questione; al riguardo, significativamente, la legge delega non parla di "proroga", bensì di "differimento" del termine: tali concetti sono ben diversi non solo nella logica comune ma anche nella logica giuridica, tant'è che il primo sta a significare il prolungamento di qualcosa o di alcuni effetti, il secondo il rinvio di qualcosa o di alcuni effetti ad un tempo successivo. Pertanto la normativa "de qua" sembra postulare l'adozione di un ulteriore separato decreto delegato da parte del Governo, al fine di riorganizzare gli uffici giudiziari in questione seguendo i principi e i criteri direttivi già stabiliti, in modo consono alla situazione determinatasi a seguito del sisma del 2009.

- F) Ritenuta, altresì, la sussistenza del "periculum in mora", in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile che il diritto di scelta dei ricorrenti verrebbe a subire dall'attesa dell'esito del giudizio di merito.

Invero, il breve termine di quindici giorni concesso per la presentazione delle domande e l'imminente scadenza delle stesse (3 novembre) comportano il rischio concreto che, in caso di inottemperanza, gli stessi vengano privati delle possibilità di scegliere la sede cui avrebbero diritto e vengano quindi trasferiti non si sa dove, con i conseguenziali danni di natura personale – anche lavorativa – e familiare, di risarcibilità oltremodo difficoltosa se non impossibile. Infatti i ricorrenti, tutti di età al di sopra dei 45 anni e con carichi familiari, residenti a Sulmona o nei Comuni limitrofi da sempre ed in maniera stabile, in servizio presso il Tribunale di Sulmona ormai da decenni, vedrebbero sconvolta la loro esistenza e quella delle loro famiglie in maniera irreparabile da una collocazione sul territorio nazionale diversa da quella che potrebbe loro spettare.

Tale rischio è aggravato dal fatto che, diversamente da quanto previsto dal decreto legislativo in materia di trasferimento alla sede accorpante anche del personale in esubero, gli atti impugnati prevedono che i dipendenti in esubero siano soggetti a mobilità su territorio nazionale.

- G) Ritenuta, ancora, in considerazione dell'assoluta ristrettezza dei tempi sopra evidenziata, l'estrema urgenza di provvedere, che sconsiglia l'attesa della convocazione della controparte.

H) Ritenuto, infine, che provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito sia la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

~ P. Q. M.

a) sospende gli effetti degli atti impugnati;

b) assegna ai ricorrenti il termine perentorio di gg.8 per la notifica del ricorso e del presente decreto;

c) dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 12/11/2012 ore 09.00.

Si comunichi alle parti.

Sulmona 30 ottobre 2012.

IL GIUDICE DEL LAVORO MONOCRATICO

Dott. **Ciro Marsella**



TRIBUNALE DI SULMONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31.10.2012
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(**Giovanni Madrigale**)

